



# Comune di Chiavari

## Citta Metropolitana di Genova

### **REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO DEL COMUNE DI CHIAVARI**

#### **Art. 1 Oggetto**

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 e disciplina l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno nel Comune di CHIAVARI, ai sensi dell'art. 4 Decreto Legislativo n. 23 del 14.3.2011;
2. Nel Regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure applicabili in caso di inadempimento;
3. Il gettito dell'Imposta di Soggiorno è destinato a finanziare gli interventi in materia di turismo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs. 14.3.2011 n. 23.

#### **Art. 2 Presupposto dell'imposta e Responsabile degli obblighi tributari**

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive o negli appartamenti ammobiliati ad uso turistico ubicati nel territorio del Comune di CHIAVARI, come individuati e definiti dalla Legge Regionale n. 32 del 12 novembre 2014, "Testo Unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche", fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi e in base alla tariffa stabilita per le diverse tipologie con delibera di Giunta Comunale;
2. A partire dal 2022, l'applicazione dell'imposta si estende anche alle strutture definite "Marina Resort", in base alla suddetta Legge, Titolo V, Art. 26.

#### **Art. 3 Soggetto passivo dell'imposta e gestore della struttura ricettiva**

1. Soggetto passivo dell'imposta è il soggetto, non residente nel Comune di CHIAVARI, che pernotta nelle strutture ricettive e negli appartamenti di cui all'art. 2. Tale soggetto corrisponde l'imposta al gestore della struttura presso la quale soggiorna, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Il gestore della struttura ricettiva o il proprietario dell'appartamento presso cui sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta di soggiorno è tenuto alla riscossione dell'imposta e al suo riversamento nelle casse comunali secondo le modalità di cui all'articolo 6;



# Comune di Chiavari

## Citta Metropolitana di Genova

3. Il gestore della struttura ricettiva o il proprietario dell'appartamento presso cui sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta di soggiorno assume, ai sensi dell'articolo 4, comma 5 *ter* del DECRETO LEGGE 24 aprile 2017, n° 50 la funzione di RESPONSABILE DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA con diritto di rivalsa sul soggetto passivo.

### **Art. 4 Aliquote**

1. Le aliquote dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita Deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., entro la misura massima stabilita dalla Legge;
2. L'Imposta di Soggiorno è determinata per persona e per numero di pernottamenti e può essere graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive, così come definite dalla normativa regionale.

### **Art. 5 Esenzioni e riduzioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'Imposta di Soggiorno:
  - a) I minori fino al compimento del dodicesimo anno di età e i disabili;
  - b) I soggetti che assistono degenti ricoverati nelle strutture sanitarie del comune, in ragione di un accompagnatore per paziente;
  - c) Il personale dipendente della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa;
  - d) I soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria ed i volontari che offrono il proprio servizio in città nel campo del sociale o in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale;
  - e) Gli appartenenti alle forze dell'ordine, ai vigili del fuoco e gli operatori della protezione civile che pernottano per esclusive esigenze di servizio;
  - f) Autisti ed accompagnatori di gruppi turistici;
  - g) I soggetti residenti nel Comune di CHIAVARI.
2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettera b), è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva o al proprietario dell'appartamento, del modulo di autocertificazione messo a disposizione dal gestore della struttura, secondo un fac simile messo a disposizione dal Comune.



# Comune di Chiavari

## Citta Metropolitana di Genova

3. I clienti cosiddetti “stanziali” dei campeggi sono esentati dal pagamento dell’imposta per ogni singolo soggiorno ma pagheranno un importo annuo nella misura determinata nelle modalità di cui all’art. 4, comma 1.
4. Nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio ed il 28 febbraio e tra il 1° novembre ed il 31 dicembre, l’imposta non viene applicata.

### **Art. 6 Modalità di pagamento e adempimenti**

1. L’Imposta si intende assolta al momento del pagamento e del rilascio, da parte del gestore della struttura o del proprietario dell’appartamento, di quietanza; nel caso di fattura/ricevuta fiscale, l’importo dell’imposta di soggiorno deve essere indicato separatamente; in alternativa potrà essere rilasciata una ricevuta a parte con l’indicazione della sola imposta di soggiorno.
2. Il pagamento dell’imposta, ai sensi dell’art. 1, comma 166, della Legge 296 del 27.12.2006, deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
3. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell’applicazione, dell’entità e delle esenzioni dell’imposta di soggiorno.
4. I responsabili dell’imposta hanno l’obbligo di comunicare al Comune, entro 20 giorni dalla fine di ciascun bimestre solare, il numero delle persone che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del bimestre, l’eventuale numero dei soggetti esenti, con indicazione della causa che dà diritto all’esenzione e la presentazione della relativa eventuale certificazione, l’eventuale numero di soggetti che hanno rifiutato di pagare l’imposta, con l’indicazione delle generalità, l’imposta dovuta e gli estremi di versamento della stessa.
5. La comunicazione di cui al comma precedente è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa allo stesso mediante l’utilizzo dell’apposito portale telematico dedicato.
6. La dichiarazione cumulativa prevista dall’art. 4, comma 1 ter del D.lgs. n. 23/2011 e dell’art. 4 comma 5 ter del D.L. n. 50/2017 integrati dall’art. 180 della L. n. 77/2020 di conversione del D.L. n. 34/2020 dovrà essere trasmessa secondo i termini e le modalità previste dal suddetto art. 180 e dal relativo emanando decreto ministeriale attuativo.



# Comune di Chiavari

## Citta Metropolitana di Genova

7. Esclusivamente per i soggetti che hanno rifiutato di pagare l'imposta, la comunicazione con l'indicazione delle generalità dei soggetti inadempienti e l'imposta dovuta dovrà essere presentata e sottoscritta dal responsabile dell'imposta in forma cartacea su apposito modulo predisposto dal Comune.
8. Il responsabile di imposta è tenuto a conservare tutta la documentazione inerente all'imposta, ai sensi di legge.

### **Art. 7 Versamenti**

1. Il responsabile di imposta effettua il versamento dell'imposta di soggiorno dovuta al Comune di CHIAVARI, entro 20 giorni dalla fine di ciascun bimestre solare, con la modalità PagoPA, direttamente accessibile dal sito del Comune.

### **Art. 8 Disposizioni in tema di accertamento e controllo**

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al punto 6, comma 3.
2. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione Comunale può:
  - a) invitare i soggetti passivi e i responsabili di imposta ad esibire o trasmettere atti e documenti;
  - b) inviare ai responsabili di imposta questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
  - c) effettuare ispezioni e sopralluoghi mediante personale a ciò autorizzato;
  - d) accedere alla documentazione conservata presso le singole strutture/unità immobiliari e/o presso i soggetti che esercitano attività d'intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici.

### **Art. 9 Sanzioni**

1. Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni tributarie irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.



# Comune di Chiavari

## Citta Metropolitana di Genova

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno si applica la sanzione tributaria pari al 30% (trenta per cento) dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471/1997.
3. Per l'omessa o infedele dichiarazione alle prescritte scadenze, di cui all'art. 6 comma 6 del presente Regolamento, da parte del responsabile di imposta, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
4. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 472/1997.
5. Per l'omessa o infedele dichiarazione alle prescritte scadenze, di cui all'art. 6 del presente Regolamento, da parte del responsabile di imposta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Art. 10 Riscossione Coattiva**

1. Le somme dovute all'Ente per l'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

### **Art. 11 Rimborsi**

1. Il soggetto passivo e il responsabile d'imposta possono richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Alla domanda di rimborso dovrà essere allegata copia della documentazione giustificativa che dimostri il diritto allo stesso.
2. Nei casi di versamento dell'imposta in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato in compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa, da effettuare alle successive scadenze; gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 6, comma 6.
3. La compensazione è effettuata previa richiesta motivata e documentata da presentare al Comune almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento oggetto della compensazione, ai fini della preventiva autorizzazione.



# Comune di Chiavari

## Citta Metropolitana di Genova

4. Nel caso in cui i versamenti in eccedenza di cui al comma 2 del presente articolo non siano stati compensati, ne può essere chiesto il rimborso, a termini del precedente comma 1.
5. Non si procede a rimborso o a compensazione per importi pari o inferiori a euro dodici a trimestre.

### **Art.12 Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie, ai sensi del D. Lgs. 546/1992;

### **Art. 13 Disposizioni transitorie e finali**

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dal 1 GENNAIO 2022.

Firmato da:  
SEGALERBA ANTONIO  
Codice fiscale: SGLNTN70M15E488V  
Organizzazione: ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA  
Ruolo: 4,6 Avvocato  
Valido da: 13-02-2019 08:57:00 a: 12-02-2022 00:00:00  
Certificato emesso da: Namirial CA Firma Qualificata, Namirial S.p.A./02046570426, IT  
Riferimento temporale 'SigningTime': 30-12-2021 13:25:27  
Motivo: Approvo il documento

Firmato da:  
FULVIO ANDREA PASTORINO  
Codice fiscale: PSTFVN60R13B538A  
Valido da: 02-11-2021 01:00:00 a: 02-11-2024 00:59:59  
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A, NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT  
Riferimento temporale 'SigningTime': 29-12-2021 15:34:46  
Approvo il documento